

ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

Il responsabile delle Risorse Umane (nel seguito denominata **Parte Ricevente**) di Intesi srl P.IVA 01577390337, con sede legale a Niviano di Rivergaro si impegna a rispettare il seguente accordo di Riservatezza conformemente alle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO n.24 del 10 marzo 2023. Si impegna a rispettare i seguenti obblighi di riservatezza con chiunque segnali violazioni (nel seguito denominata **Parte Segnalante**) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tale accordo è valido dalla data di sottoscrizione fino a quando non saranno conclusi eventuali processi civili/penali o disciplinari. Se il segnalante lo richiede esplicitamente può prorogare la data di fine di tale accordo.

Tale accordo decade completamente qualora sia accertato che la parte segnalante ha fornito deliberatamente informazioni errate. Dunque qualora sia accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo.

La Parte segnalante può segnalare mentre il rapporto giuridico è in corso, quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso).

La parte segnalante può appartenere alle seguenti categorie:

- > lavoratori subordinati presso Intesi srl
- > lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Intesi srl.
- > collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Intesi srl
- > volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- > azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso Intesi srl.

PREMESSO CHE

- Parte segnalante è venuta a conoscenza di
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi,
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
 - Informazioni volte ad occultare le violazioni sopra indicate attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
 - i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida, i quali incidono sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità dell'ente privato.

(Non rientrano nella precedente lista contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o con le figure gerarchicamente sovraordinate)

- La Parte segnalante è in buona fede al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero vere.
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LA PARTE RICEVENTE

- Si impegna a non rivelare l'identità del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. L'identità del segnalante è tutelata anche nei procedimenti penali, contabili e disciplinari
- Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
- Si impegna inoltre a tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
- Qualora venga utilizzato il canale di comunicazione digitale interno, le comunicazioni ricevute non verranno mantenute per più di 5 anni
- Qualora venga utilizzato il canale telefonico o il colloquio individuale la parte ricevente si impegna a trascrivere la segnalazione ricevuta e a richiedere la firma della parte segnalante sulla trascrizione, e a custodire la segnalazione in un luogo non facilmente accessibile, così da mantenerne la segretezza. Anche le trascrizioni non verranno conservate per più di 5 anni.
- Si impegna a non prendere sanzioni disciplinari o altri provvedimenti nei confronti del segnalante direttamente conseguenti alla segnalazione ricevuta

Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Piacenza.

Data 12/12/2023

Firma Parte Ricevente (Responsabile delle Risorse Umane)
Stefania Bocelli

